



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 05.07.23

Info/117.23/GIURISPRUDENZA: I fanghi palabili sono rifiuti speciali

**GIURISPRUDENZA: I FANGHI PALABILI SONO SOGGETTI
ALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI**

I fanghi prodotti da un processo di depurazione delle acque reflue, già sottoposti a disidratazione, **sono rifiuti speciali** e il loro deposito incontrollato si configura un reato ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

E l'orientamento della **Corte di Cassazione**, con la **sentenza 24679/2023**, in occasione di un pronunciamento sul ricorso presentato contro la sentenza di un Tribunale molisano che condannava l'imputato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 256 "*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*" del D.lgs. n. 152/2006. Nello specifico si trattava di rifiuti costituiti dai fanghi ritrovati nei letti di essiccamento di alcuni depuratori.

La motivazione espressa dal Giudice Supremo, per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, richiama la definizione di rifiuti speciali di cui all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/2006 che comprende i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue.

I fanghi in questione, rinvenuti come rifiuti, in quanto ormai "palabili" pertanto "*da doversi ritenere già sottoposti a disidratazione*" all'esito dell'avvenuto completamento di almeno una parte del processo depurativo, rientrano in pieno nella definizione dell'art. 184, comma 3, lettera g) del Dlgs 152/06

Per gli approfondimenti si rimanda al testo della sentenza allegato.